

SCIOPERO SCRUTINI

SCHEMA INFORMATIVA

1) D: E' legittimo, secondo leggi e contratto vigenti, esercitare il diritto di sciopero durante gli scrutini finali?

R: Si è legittimo, ai sensi e con i limiti stabiliti dalla L. 146/90 e dalla deliberazione della Commissione di garanzia n. 99/258. Non è lecito scioperare negli scrutini delle classi terminali, essendo propedeutici allo svolgimento di esami conclusivi dei cicli di istruzione.

2) D: E' legittimo, da parte dei Capi di Istituto, dopo la notifica dell'azione di sciopero, modificare in anticipo il calendario delle operazioni di scrutinio?

R: No. L'anticipo dello scrutinio in quanto limita la libertà e le attività sindacali ed in particolare il diritto di sciopero si configura come condotta antisindacale. pertanto sanzionabile ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

3) D: Modalità di esercizio del diritto di sciopero: occorre essere presenti alla convocazione per poi dichiarare a verbale che si aderisce allo sciopero, o basta informare preventivamente (oralmente o per iscritto?) il capo di istituto circa le proprie intenzioni o - ancora - basta semplicemente non fare nulla e non presentarsi per essere in sciopero?

R: E' possibile esercitare il diritto di sciopero in qualsiasi modo: informando preventivamente l'Amministrazione, ovvero dichiarandolo all'istante, ovvero ancora evitando semplicemente di presentarsi.

4) D: Il Capo di Istituto può sostituire lo scioperante?

R: No, mai. Se lo sciopero è stato dichiarato legittimo, il Capo di Istituto non può procedere a sostituzioni, e lo scrutinio non si fa perché il "collegio" deve essere "perfetto".

5) D: Il Capo di Istituto può chiedere allo scioperante la consegna del registro personale perché comunque il C.d.C. abbia elementi per procedere, anche in sua assenza allo scrutinio?

R: No, perché in presenza di scioperanti lo scrutinio è immediatamente sospeso.

6) D: E' possibile la precettazione?

R: Può farla solo il Ministro con decreto, se lo sciopero è illegittimo, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L. 146/90, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 83/00, "quando vi sia un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati..."

7) D: Quando "salta" lo scrutinio di una o più classi, come deve essere riorganizzato il calendario delle operazioni?; gli aggiornamenti delle sedute per le classi non scrutinate vanno in coda al calendario già previsto o tutto è a discrezione del Capo di Istituto?

R: Si ritiene che, in base ad una valutazione ispirata al buon andamento amministrativo, gli scrutini non effettuati vadano in coda, poiché c'è comunque obbligo di comunicazione preventiva.

8) D: La trattenuta sullo stipendio è oraria o per l'intera giornata ?

R: In base all' art. 171 della L. 312/80, la trattenuta è limitata al tempo dello scrutinio; se questo è di un'ora è pari all'equivalente di un'ora di straordinario senza maggiorazione.